

Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2017, n. 13-4813

**Art. 5 della l.r. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato della D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i. con esclusivo riferimento alla Direzione "Affari istituzionali e Avvocatura". Individuazione del Distinct Body presso il Settore "Attività legislativa e consulenza giuridica".**

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

La Commissione Europea - DG Concorrenza e il Dipartimento per le politiche europee (DPE) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 3 giugno 2016 hanno siglato il documento di Common Understanding volto al rafforzamento degli assetti istituzionali per il controllo degli aiuti di Stato in Italia, al fine di aumentare la certezza giuridica in materia, diminuire i rischi e le conseguenze negative di una scorretta applicazione delle norme e contenere i tempi procedurali.

Ai fini sopra descritti viene prevista l'individuazione di "distinct bodies" all'interno delle Amministrazioni centrali e regionali che concedono aiuti di Stato, con il compito di esaminare preventivamente le proposte di misure che prevedono la concessione di risorse pubbliche e la loro possibile natura di aiuto.

In particolare l'attività dei "distinct bodies" è quella di fornire il supporto, sotto forma di pareri non vincolanti rilasciati in caso di dubbio agli uffici che predispongono la misura, in merito alla preparazione degli interventi che hanno un possibile impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica.

Nello specifico, in caso di procedura di notifica dell'aiuto, il "distinct body" procede ad una valutazione della misura proposta redigendo un parere da allegare alla notifica stessa, comprensivo di adeguata compilazione del relativo formulario. Il suo ruolo contempla altresì la possibilità di essere consultato da parte degli uffici che propongono le misure di aiuto per garantire sotto il profilo giuridico la compatibilità del beneficio con la normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato (ad es. procedura di notifica, utilizzo dei regolamenti di esenzione, fruizione del regime "de minimis", compatibilità con eventuali orientamenti per materia).

Il particolare ruolo di consulenza e di valutazione tecnica, nonché la sua caratterizzazione come figura indipendente, configura il "distinct body" quale unità organizzativa chiaramente individuata all'interno dell'Amministrazione, nettamente distinta dagli uffici che predispongono la misura, nel quadro dell'organizzazione strutturale dell'Ente e del volume di attività relative agli aiuti di Stato.

A riguardo, il DPE ha suggerito di incardinare questa figura presso il livello dirigenziale degli uffici legislativi qualora non sia istituito un ufficio specificatamente finalizzato alle funzioni descritte.

Vista la legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i che ha stabilito la nuova disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali ed ha fissato le disposizioni concernenti la dirigenza e il personale regionale;

vista la D.G.R. n. 10 - 9336 del 1 agosto 2008 recante per oggetto: "Approvazione del provvedimento organizzativo che disciplina le materie di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

considerato, nello specifico, quanto richiamato all'art. 1, comma 3, del provvedimento organizzativo sopra richiamato, con particolare riferimento alle modalità ed ai criteri relativi all'istituzione, modificazione e soppressione di Settori regionali;

richiamato l'allegato della D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i. - che individua le Direzioni regionali ed i Settori, nonché, per ogni struttura, le declaratorie delle rispettive attribuzioni, ed, in particolare, le declaratorie ascritte alla Direzione A13000- "Affari istituzionali e Avvocatura";

richiamata in particolare la declaratoria del Settore "Attività legislativa e consulenza giuridica", articolazione della Direzione "affari istituzionali e Avvocatura", e considerato che nella Regione Piemonte il ruolo di coordinamento in materia di aiuti di Stato, anche con riferimento agli aiuti esentati e "de minimis", nonché la competenza alle notifiche ed alle comunicazioni dei regimi di aiuto, è svolto da detto Settore;

valutato opportuno, alla luce di quanto sopra, individuare pertanto il ruolo del "distinct body" presso il Settore "Attività legislativa e consulenza giuridica", anche al fine di valorizzarne l'esperienza maturata in materia, provvedendo al contempo alla sistematizzazione coerente e funzionale delle competenze previste in tale ambito di intervento" e di identificare tale figura nel Responsabile di detto Settore;

ritenuto di stabilire che tale figura svolge le funzioni sopra evidenziate, rinviando per quanto non specificato alle specifiche disposizioni previste nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche europee che dispone indicazioni in merito all'attuazione delle misure sancite nel Common Understanding in materia di aiuti di Stato;

ritenuto di demandare ad un successivo provvedimento del Settore in argomento la definizione del flusso relativo all'adempimento dei compiti del "distinct body", nei suoi rapporti con le diverse strutture dell'amministrazione coinvolte nella predisposizione e nell'iter degli interventi relativi agli aiuti di Stato;

valutato, necessario, alla luce di quanto sopra evidenziato, di procedere, con esclusivo riferimento al Settore di che trattasi, ad una parziale modifica dell'allegato del provvedimento di organizzazione approvato con D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i., già richiamato, così come risulta dall'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, che riporta la declaratoria della Direzione e del Settore della stessa interessato dalla modifica, la quale é da intendersi integralmente sostitutiva di quella precedentemente approvata;

viste le disposizioni ed i principi generali contenuti nella l.r. 23/2008 e s.m.i ed, in particolare, agli artt. 6 e 11 relativi all'assetto organizzativo delle strutture stabili dell'ente;

visto quanto stabilito dall'art. 1, comma 8, del provvedimento di organizzazione di cui alla D.G.R. n. 10 - 9336 del 1 agosto 2008, il quale dispone che, nel caso di modifiche di strutture stabili derivanti dal trasferimento di funzioni, si provvede al contestuale trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali, nonché delle risorse umane;

rilevato, inoltre, che tale modificazione comporta in ogni caso l'adeguamento degli applicativi informatici facenti parte del SI.RE, che trovano il loro fondamento nelle strutture regionali;

considerata, altresì, la necessità di individuare le strutture dirigenziali stabili interessate dalle modifiche mediante codici identificativi univoci e di stabilire pertanto che detti codici di riferimento sono quelli riportati a fianco delle medesime;

valutato altresì opportuno stabilire che la data di decorrenza delle modifiche sopra richiamate sia individuata nella data di approvazione del presente provvedimento;

valutato inoltre opportuno precisare che, con riferimento al Settore interessato dalla modifica in argomento, rimane invariato l'incarico di responsabile in essere e le relative responsabilità affidate;

visto il documento di Common Understanding siglato in data 3 giugno 2016 tra la Commissione europea - DG Concorrenza e il Dipartimento per le politiche europee (DPE) presso la Presidenza del consiglio dei Ministri;

vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche europee che dispone indicazioni in merito all'attuazione delle misure sancite nel Common Understanding in materia di aiuti di Stato;

informata la competente Commissione consiliare e le Organizzazioni sindacali;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17.10.2016;

tutto quanto premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge

*delibera*

- di individuare per le motivazioni illustrate in premessa il ruolo del “distinct body” presso il Settore “Attività legislativa e consulenza giuridica”, articolazione della Direzione “Affari istituzionali e Avvocatura” e di identificare tale figura nel responsabile di detto Settore;
- di stabilire che tale figura svolge le funzioni evidenziate in premessa, rinviando per quanto non specificato alle specifiche disposizioni previste nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche europee che dispone indicazioni in merito all'attuazione delle misure sancite nel Common Understanding in materia di aiuti di Stato;
- di demandare ad un successivo provvedimento del Settore in argomento la definizione del flusso relativo all'adempimento dei compiti del “distinct body”, nei suoi rapporti con le diverse strutture dell'amministrazione coinvolte nella predisposizione e nell'iter degli interventi relativi agli aiuti di Stato;
- di procedere, pertanto, con esclusivo riferimento al Settore “Attività legislativa e consulenza giuridica” della Direzione “Affari istituzionali e Avvocatura” ad una parziale modifica dell'allegato del provvedimento di organizzazione approvato con D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i., così come risulta dall'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, che riporta la declaratoria della Direzione e del Settore della stessa interessato dalla modifica, la quale é da intendersi integralmente sostitutiva di quella precedentemente approvata;

- di individuare la struttura dirigenziale stabile interessata dalla modifica mediante un codice identificativo univoco e di stabilire pertanto che detto codice di riferimento è quello riportato a fianco della stessa;
- di stabilire che la data di decorrenza delle modifiche sopra richiamate sia individuata nella data di approvazione del presente provvedimento;
- di precisare che, con riferimento al Settore interessato dalla modifica in argomento, rimane invariato l'incarico di responsabile in essere e le relative responsabilità affidate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## **A13000 – DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA**

Compete alla Direzione l'assistenza tecnico-giuridica ed il supporto operativo alla Giunta Regionale per l'espletamento degli affari istituzionali; compete inoltre la consulenza legale agli organi ed alle strutture regionali nonché la difesa e rappresentanza in giudizio; compete infine l'indirizzo ai Settori, che ne costituiscono articolazione, in conformità con gli obiettivi degli organi di governo in materia di:

Assistenza tecnico-giuridica alla Giunta regionale per l'espletamento degli affari istituzionali, per l'attuazione dei processi di riforma istituzionale e per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale delle autonomie locali; supporto tecnico-giuridico alla conferenza permanente regione-autonomie locali e all'osservatorio sulla riforma amministrativa; coordinamento tecnico-giuridico della produzione legislativa e regolamentare per il miglioramento della qualità della regolazione e la semplificazione normativa; promozione degli interventi di semplificazione amministrativa in raccordo con le strutture della Giunta. Coordinamento giuridico per l'applicazione della normativa europea in materia di aiuti di stato e svolgimento delle funzioni connesse al ruolo del "distinct body" nell'ambito dell'attuazione delle misure di Common Understanding; consulenza alle strutture della Giunta su questioni legali e giuridiche; tutela giudiziale e stragiudiziale dell'ente; promozione dell'utilizzo degli strumenti di risoluzione anticipata delle liti; assistenza tecnico-giuridica alla giunta nel processo deliberativo e al Presidente della Giunta regionale per l'adozione degli atti di sua competenza; gestione del Bollettino ufficiale telematico; polizia locale e politiche per la sicurezza.

Impostazione e coordinamento dell'attività negoziale, contrattuale e di consulenza alle altre strutture dell'ente; svolgimento delle procedure aperte e ristrette di scelta del contraente, nonché dei concorsi di idee e di progettazione; gestione dei sistemi dinamici di acquisizione e delle aste elettroniche; riconoscimento delle persone giuridiche private e tenuta del relativo registro; monitoraggio sulle fondazioni. Espropri e usi civici.

## **SETTORE: ATTIVITA' LEGISLATIVA E CONSULENZA GIURIDICA**

### **CODICE SETTORE: A1306B**

Compete al Settore, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione regionale ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di:

coordinamento e supporto tecnico-giuridico alle strutture regionali in merito alla produzione legislativa e regolamentare di iniziativa o di competenza della Giunta regionale; cura della qualità della regolazione attraverso la semplificazione normativa e amministrativa, anche mediante la definizione, diffusione e applicazione degli strumenti e delle regole di tecnica legislativa; espressione di pareri giuridici alle strutture regionali, all'organo politico, agli Enti pubblici territoriali infraregionali, alle società ed enti strumentali regionali; consulenza in materia di accesso alla documentazione amministrativa e di protezione dei dati personali (Privacy); supporto al Presidente e alla Giunta regionale per l'esame dei progetti normativi statali e delle riforme istituzionali in seno alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni; coordinamento giuridico per l'applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato, svolgimento delle funzioni connesse al ruolo del "distinct body" nell'ambito dell'attuazione delle misure di Common Understanding, cura delle procedure di notifica elettronica dei provvedimenti alla Commissione europea e dell'iter degli adempimenti legati alla predisposizione ed alla comunicazione dei regimi soggetti ad esenzione o "de minimis"; adempimenti connessi alla promulgazione delle leggi e dei regolamenti regionali.